

# Riflessioni sul nuovo processo di famiglia

Rosaria Cavallaro\*

## Abstract

Il nuovo processo di famiglia – perseguendo i tre obiettivi della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione – difficilmente è oggi “luogo” ove le parti possano assumere piena consapevolezza del pregiudizio derivante da una sempre più crescente conflittualità. Quale potrebbe essere la giusta via per responsabilizzare e non deresponsabilizzare la coppia genitoriale? La partecipazione del minore al processo che lo riguarda è un diritto da assicurare, ma va temperato con il bisogno della prole di essere preservata rispetto ad un eccessivo coinvolgimento nelle liti familiari: quali gli strumenti possibili? Una breve riflessione sul solco dell’orientamento che da tempo individua nella interdisciplinarietà uno strumento imprescindibile per interventi – normativi e non – atti maggiormente a prevenire il disagio familiare e minorile.

*The new family procedure – pursuing the three objectives of simplification, quickness, and rationalization – is currently unlikely to be a “place” where the parties can fully acknowledge the prejudice in result of an ever-increasing conflict. What the right way to empower, rather than disempower, the parental couple? The child’s participation in the proceedings concerning them is a right that must be ensured, but it must be balanced with the same child’s need to be protected from an excessive involvement in family disputes: what are the possible remedies? A brief examen based on the trend has been identifying interdisciplinarity as an essential ground for interventions – both regulatory and otherwise – the best to be suited in order to prevent family and child distress.*

---

Parole chiave: Nuovo procedimento di famiglia, responsabilizzazione / deresponsabilizzazione, partecipazione del minore al processo.

Keywords: The new family procedure, Empower/ disempower, Child’s participation in the proceedings.

\* Avvocato.

## Premessa

Il Decreto Legislativo n. 149/2022, noto come Legge Cartabia, ha introdotto nel libro II del Codice di Procedura Civile il Titolo IV bis, rubricato “*Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*”: il legislatore ha optato – onde conseguire i tre obiettivi della *semplificazione*, della *speditezza* e della *razionalizzazione* enunciati nell’incipit della legge delega 26 novembre 2021 n. 206<sup>1</sup> – per un rito unico applicabile sia ai procedimenti inerenti lo stato, sia ai procedimenti concernenti i minorenni e le famiglie<sup>2</sup>.

Trascorsi ormai oltre due anni dall’entrata in vigore della Riforma, si ritiene possibile tratteggiare un primo bilancio dell’impatto che il nuovo rito ha avuto sulla concreta prassi giurisprudenziale e, a cascata, sulla gestione dei conflitti familiari che sfociano in procedimenti contenziosi per non essere le parti riuscite ad individuare, prima dell’accesso all’Autorità Giudiziaria, soluzioni alternative della controversia. Con l’obiettivo di ovviare alle incongruenze scaturenti dalla previsione di riti diversi da applicare all’ambito del diritto di famiglia (di vere e proprie “*discriminazioni processuali*” parla il legislatore della Riforma<sup>3</sup>), è stato introdotto un rito unico connotato non dall’originaria struttura bifasica propria dei procedimenti di separazione e divorzio, ma dall’immediato avvio di un giudizio a cognizione piena, di competenza del Tribunale in composizione collegiale

<sup>1</sup> Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» in *Supplemento straordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 245 del 19 ottobre 2022 - Serie generale*, 10.

<sup>2</sup> Sono esclusi alcuni specifici procedimenti quali quelli volti alla dichiarazione di adottabilità e di adozione dei minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

<sup>3</sup> Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» in *Supplemento straordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 245 del 19 ottobre 2022 - Serie generale*, 53.

e con discovery anticipata idonea – solo in ipotesi – ad assicurare la celebrità di un processo che sempre più difficilmente diviene spazio di costruzione di autentica e tempestiva tutela. Le ricadute della non adeguata e/o tempestiva gestione dei conflitti familiari sono facilmente immaginabili in una realtà ove già la *famiglia appare deresponsabilizzata e spossessata – forse da se stessa – dei poteri e delle funzioni che tradizionalmente le società le avevano assegnato*. La posta in gioco è alta, considerata la responsabilità dell'istituzione familiare – *prima agenzia di socializzazione* – nella formazione dei giovani, responsabilità da porre forse in relazione causale anche con la *forte tendenza deviante, trasgressiva, violenta di giovani e giovanissimi*<sup>4</sup>. Non appaiono strumenti idonei a fronteggiare i rischi conseguenti ad un sostanziale irrigidimento del processo di famiglia l'ampliamento delle prerogative del curatore speciale dei minori (l'attribuzione di poteri sostanziali, anzi, va nella direzione certa di una sempre più consistente deresponsabilizzazione della coppia genitoriale), né l'implementazione – pure lodevole – dello strumento della mediazione familiare.

La complessità dei temi e delle questioni da risolvere impongono un incessante lavoro di riflessione da parte di tutti gli operatori qualificati, non solo dei giuristi: l'interdisciplinarietà diviene, oggi più che mai, ingrediente essenziale per l'auspicabile definizione di “protocolli” di risoluzione della crisi familiare che possano se non elidere, quanto meno ridurre il pregiudizio a carico di minori i quali – a seguito della sovraesposizione a lunghi e penosi conflitti – presentano, almeno in via ipotetica, un maggior rischio di “caduta”.

### **1. I procedimenti di separazione e divorzio: analisi dell'attuale prassi giurisprudenziale; il rito unico e le ricadute sul piano della gestione del conflitto familiare**

La Riforma Cartabia ha eliminato, come accennato in premessa, la previsione della fase presidenziale dapprima prevista per i soli giudizi di separazione e divorzio. Pur avendo perso progressivamente la sua originaria natura prettamente non contenziosa (si consideri l'impatto della sentenza della Corte Costituzionale 30 giugno 1971 n. 151 sul tema del diritto alla

<sup>4</sup> A. Criscenti, *L'educazione dei minori fra disagio sociale e responsabilità istituzionale*, in A. Mangione - A. Pulvirenti (eds.), *La Giustizia Penale Minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Terza edizione, Giuffrè, Milano 2020, pp. 40 e 41.

difesa tecnica), non vi è dubbio alcuno che l'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale costituiva *uno spatium temporis dedicato, finalizzato a un intervento del giudice con preminente funzione di componimento della crisi familiare*<sup>5</sup>. Il legislatore della Riforma ben avrebbe potuto mantenere la fase presidenziale, applicando la stessa a tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia, ma *celeritas* e *spatium temporis* sono evidentemente concetti antitetici. E, così, è stata preclusa anche ai coniugi la possibilità di incontrare l'Autorità Giudiziaria al di fuori di un contesto pienamente contenzioso: la previsione normativa di oneri di esaustiva allegazione da assolvere entro termini perentori, da computarsi a ritroso rispetto alla prima udienza, costringe le parti a focalizzarsi non su possibili ipotesi conciliative scaturenti dalla piena valorizzazione del superiore interesse della famiglia, quanto – piuttosto – sulle rispettive pretese e sulle proprie presunte ragioni. Ricorrente e resistente devono – a pena di decadenza quanto alle pretese che non ineriscono la tutela dei minori in senso stretto – formulare tutte le domande nei rispettivi atti difensivi; essi devono – sempre a pena di decadenza nei limiti ut supra – indicare tutti i mezzi di prova, producendo in giudizio, a titolo esemplificativo, estratti conto particolareggiati (con l'ovvia possibilità di controlli reciproci), chat e foto (finalizzate a dimostrare che l'altro coniuge è responsabile, in via prevalente, del fallimento dell'unione). Il *thema decidendum* ed il *thema probandum* risultano – fatti salvi i poteri del Giudice in deroga all'art. 112 c.p.c. e nei limiti di cui all'art. 473 bis 2 c.p.c. – definiti entro la prima udienza che, ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c., deve essere fissata non oltre i novanta giorni dal deposito del ricorso, essendo assicurato al convenuto un termine a comparire non inferiore a sessanta giorni liberi. Posto che gli attuali oneri di allegazione comportano inevitabilmente un allungamento dei tempi di predisposizione dei ricorsi introduttivi, appare evidente come il nuovo *iter iudicii* rischi di ritardare l'adozione dei provvedimenti indifferibili, con inevitabile impatto in termini di incrementato rischio, nelle more del procedimento, di pregiudizio a carico della prole. Difficile ipotizzare, in simile contesto, che la coppia genitoriale possa – in sede di prima udienza ovvero dinanzi al Giudice Relatore che pure esperisce il tentativo di conciliazione – attivare risorse personali idonee ad andare

<sup>5</sup> F. Danovi, *I provvedimenti presidenziali nella separazione e nel divorzio: alla ricerca di un'identità perduta*, in «Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori» n. 4/2018.

oltre il “perimetro” delle contrapposte ed allegate prospettazioni. La trasformazione del processo di famiglia comporta quindi un radicale cambiamento del rapporto tra le parti e l’Autorità Giudiziaria, privata di quel complesso ruolo di composizione della crisi e chiamata, più di prima, ad esercitare poteri ex officio che potrebbero allontanare i coniugi in conflitto dalle aule di giustizia. A titolo meramente esemplificativo, si consideri che – in caso di omissione, anche parziale, delle allegazioni documentali di cui all’art. 473 bis 12 c.p.c. – si può incorrere in un provvedimento ex art. 473 bis 2 c.p.c. (il giudice può ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti anche a pena di segnalazione all’Agenzia delle Entrate e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria). È lecito dunque chiedersi se, tra gli obiettivi della Riforma, vi sia anche quello di “estraniare” dal processo di separazione e divorzio la gestione dei conflitti familiari intesa come processo di comprensione delle cause della crisi volto al ripristino di relazioni funzionali e costruttive<sup>6</sup>. Militano a favore di tale assunto:

- la previsione normativa degli elenchi dei mediatori di cui all’art. 12 bis disp. att. c.p.c., elenchi tempestivamente costituiti da molti tribunali;
- alcune prassi giurisprudenziali in forza delle quali, con il decreto emesso a seguito del deposito del ricorso, si prevede un allungamento a 180 giorni del termine a comparire ed un raddoppio dei termini di costituzione del convenuto onde consentire alle parti di accedere ad un percorso di mediazione familiare nelle more della celebrazione della prima udienza (si richiama, in particolare, la prassi del Tribunale di Roma);
- le prospettive di riforma del mai istituito Tribunale Unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie, con conseguente ipotesi di mantenimento del Tribunale per i Minorenni (il Decreto Giustizia 4.8.2025 ha, allo stato, prorogato al dicembre 2026 l’istituzione del cd. Tribunale della Famiglia e ciò è stato operato in vista della probabile elaborazione di un nuovo e diverso disegno di legge).

Da un punto di vista “fenomenologico”, l’entrata in vigore del nuovo processo di famiglia ha senz’altro comportato un incremento delle nego-

<sup>6</sup> Nel senso di una totale inadeguatezza del processo giurisdizionale alla risoluzione delle controversie familiari, si veda A. Boldregghini, *Il conflitto familiare nell’attuale disciplina normativa: il processo giurisdizionale, la mediazione familiare e strumenti alternativi di composizione delle liti*, Master Mediazione Familiare e Comunitaria, VI edizione 2007-2009, p. 4 e ss.

ziazioni assistite, mentre – per quanto consti – non sono ancora disponibili dati ufficiali che consentano di valutare l’impatto della Riforma sul numero dei procedimenti minorili promossi dal P.M. presso il Tribunale dei Minorenni a seguito di segnalazione di pregiudizio (spesso conseguente alla mancata tempestiva presa in carico di situazioni afferenti nuclei familiari cui appartengono soggetti che non hanno promosso alcun giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario). Non vi è dubbio, per converso, che enorme sia stato il carico derivato ai Tribunali per i Minorenni a seguito della riforma dell’art. 403 c.c., come modificato dalla Legge 26.11.2021 n. 206.

Alla luce di quanto sopra, vi è da chiedersi se la Riforma abbia realmente centrato gli obiettivi che il Legislatore si era prefissato o se, per converso, la non tempestiva gestione dei conflitti familiari non finirà per allungare i tempi di risoluzione di controversie che vanno assumendo connotati di crescente gravità con conseguente aumentato rischio di disagio minorile.

## **2. Il curatore speciale: poteri sostanziali e responsabilità genitoriale; partecipazione del minore al processo che lo riguarda: rappresentazione delle esigenze e dei bisogni della prole nel rispetto del principio di adeguata competenza e di autentica tutela**

La partecipazione del minore al processo che lo riguarda è indubbiamente un diritto da garantire. La Riforma è andata coerentemente nella direzione della salvaguardia, almeno in linea di principio, del c.d. “*best interest of child*” sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176. Si impone, tuttavia, una riflessione sull’attuale tenore letterale dell’art. 473 bis 8 c.p.c., norma “aperta” che prevede la nomina del curatore speciale del minore non solo nelle ipotesi tassativamente indicate dal legislatore, ma ogniqualvolta il Giudice stesso ravvisi una sostanziale (e più generica) inadeguatezza dei genitori a farsi portavoce degli interessi del figlio (articolo 473 bis 8 comma 1 lett. c) c.p.c.. Il difetto di tassatività della fattispecie appare tuttavia poco compatibile con l’interesse del minore a “vivere” e a “sperimentare” una coppia genitoriale che, almeno nei casi in cui non si palesi come inevitabile la declaratoria di decadenza ex art. 330 c.c., dovrebbe preferibilmente essere fortemente “orientata” verso la progressiva assunzione di una rinnovata condivisa responsabilità. Ed è altresì lecito chiedersi quali siano le modalità più tutelanti per

dare voce alla richiesta di nomina del curatore da parte del minore che abbia compiuto i 14 anni, contemperando il rispetto dell'autonomia del figlio ormai capace di pieno discernimento con la necessità di assicurare a quest'ultimo il mantenimento di una relazione quanto più significativa con i propri genitori ovvero con figure parentali con le quali, in un modo o nell'altro, dovrà fare i conti. In questo contesto va collocata l'ulteriore riflessione inerente il complesso dei compiti attribuiti al curatore speciale al quale vengono oggi conferiti anche poteri di natura sostanziale (e non solo processuale). Appare senz'altro condivisibile la prassi giurisprudenziale secondo cui occorre sempre assicurare uno spazio di confronto con i genitori destinatari di provvedimenti limitativi della responsabilità sui figli: va infatti favorita l'assunzione di soluzioni condivise proprio nell'ottica di evitare la completa deresponsabilizzazione della coppia genitoriale.

Si segnala, in tale *sedes materiae*, l'ordinanza 6.2.2025 n. 2944 della Corte di Cassazione Sez I, pronunzia che – trattando il tema della reclamabilità dei provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. – ha così statuito: *In tema di procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, il reclamo avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi inaudita altera parte ex art. 473-bis.15 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla corte d'appello esclusivamente quando tali provvedimenti sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. L'affidamento ai Servizi Sociali può configurarsi in due distinte ipotesi: come mandato di vigilanza e supporto, senza limitazione della responsabilità genitoriale, che non richiede la nomina di un curatore speciale; oppure come affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, che necessita della nomina di un curatore speciale i cui compiti specifici devono essere precisati nel provvedimento stesso. La nomina del curatore speciale del minore deve essere disposta dal giudice, anche d'ufficio e a pena di nullità, quando i genitori appaiano temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore, e il provvedimento di attribuzione di specifici poteri di rappresentanza sostanziale al curatore non può ritenersi confermativo della responsabilità genitoriale, dovendo essere ben circostanziati i poteri conferiti, specie in ambito sanitario con riferimento ai consensi per trattamenti salvavita e alla facoltà di ricorrere nell'interesse del minore al giudice tutelare.*

Pienamente condivisibile il richiamo alla necessità di una puntuale e precisa declinazione delle attribuzioni del curatore speciale che deve avere una competenza adeguata e maturata a seguito di idonea formazione. L'istituzione di un elenco di curatori speciali è di per sé preordinata ad assicurare il soddisfacimento di tali requisiti, ma l'avvocato è di regola professionista privo di competenze psicologiche e pedagogiche. Quale giurista egli è senz'altro in grado di garantire adeguata rappresentanza processuale al minore, ma solo un approccio davvero integrato potrà ridurre i rischi di adultizzazione e sovraesposizione della prole al conflitto familiare, rischi che l'attuale assetto normativo non pare invero in grado di fronteggiare. Occorre farsi carico della richiesta dei figli che spesso chiedono ai curatori, in modo esplicito, di non essere coinvolti nella lite dei propri genitori. L'istanza non va disattesa e comporta, tra l'altro, il prosieguo di un serio approfondimento in ordine alla modalità di ascolto del minore nella sede processuale (momento sempre estremamente delicato: prova di ciò sia il potere del Giudice, ex art. 473 bis 4 secondo comma c.p.c., di non procedere all'ascolto, *dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato*).

Se è vero, dunque, che il minore ha il diritto di partecipare al processo, è altrettanto evidente come il soddisfacimento sostanziale di tale diritto presupponga l'individuazione di "buone prassi" ed il ricorso, ancora una volta, all'apporto interdisciplinare di giuristi, pedagoghi, sociologi, psicologi...

### 3. Conclusioni

Le questioni che si è cercato sommariamente di delineare costituiscono solo "occasione" per evidenziare la complessità del tema inerente la tutela della famiglia nel momento della sua crisi. La disciplina normativa del processo in materia di persone, minorenni e famiglia è destinata ad una costante evoluzione in quanto è impossibile definire una realtà in continua ed incessante trasformazione quale è, appunto, la realtà familiare. Maggiori saranno i punti di visuale, maggiori saranno le probabilità di cogliere l'obiettivo di una tutela che diviene essa stessa prevenzione e non solo "riparazione" di un pregiudizio.

## Riferimenti bibliografici

- Boldreghini A., *Il conflitto familiare nell'attuale disciplina normativa: il processo giurisdizionale, la mediazione familiare e strumenti alternativi di composizione delle liti*, Master Mediazione Familiare e Comunitaria, VI edizione 2007-2009.
- Criscenti A., *L'educazione dei minori fra disagio sociale e responsabilità istituzionale* in A. Mangione - A. Pulvirenti (eds.), *La Giustizia Penale Minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Terza edizione, Giuffrè, Milano 2020.
- Danovi F., *I provvedimenti presidenziali nella separazione e nel divorzio: alla ricerca di un'identità perduta*, in «Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori», 4/2018.